

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI MODENA**

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

N.07/0000185/DG

Del 28 Dicembre 2007

DELIBERA N. 07/0000185/DG

OGGETTO:

Modificazioni ed integrazioni del regolamento sul divieto di fumo.

N.07/0000185 DEL 28/12/2007/DG

Proponente: Direzione Affari Generali

Modificazioni ed integrazioni del regolamento sul divieto di fumo.

IL DIRETTORE GENERALE

- Viste le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:
 - legge n. 584/1975 “Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
 - artt. 16, 17 e 18 della legge n. 689/1081 “Modifiche al sistema penale”;
 - direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 14/1271995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
 - art. 52, comma 20, della legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002);
 - art. 51, 2° comma, della legge n. 3/2003 “Tutela della salute dei non fumatori”;
 - Accordo Stato-Regioni del 24.07.03;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;
 - Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della salute;
 - Art. 1, commi 189-190-191, della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005);
 - P.S.N. 2006-2008 che al punto 5.5 “Le dipendenze connesse a particolari stili di vita” prevede azioni finalizzate a contrastare le conseguenze di stili di vita fortemente condizionati da specifiche forme di dipendenza che costituiscono rilevanti fattori di rischio per la salute, e tra le forme di dipendenza annovera “il fumo di tabacco”.
- Richiamata la delibera n. 92 del 30.06.2005 con la quale è stata approvato il “Regolamento di attuazione della normativa sul divieto di fumo”.
- Vista la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2007 “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo”.
- Ritenuto di modificare e/o integrare il regolamento di cui trattasi anche in base alla L.R. di cui al punto precedente.
- Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.
- Dato atto che ai sensi della legge n. 241/1990 viene individuato responsabile del procedimento la dott.sa Maria Gentile.
- Su proposta del responsabile della direzione Affari Generali e con il parere favorevole del direttore del dipartimento Tecnico - Amministrativo.
- Acquisito il parere favorevole del direttore sanitario, assente il direttore amministrativo.

D E L I B E R A

- a) Di modificare ed integrare, con effetto immediato, il “Regolamento di attuazione della nuova normativa sul divieto di fumo” anche in base alle disposizioni di cui alla L. R. n. 17/2007;

- b) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento sul divieto di fumo” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui alla delibera n. 92 del 30.06.2005;
 - c) di dare atto che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
 - d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della L.R. n. 50/1994 e successive modificazioni.
-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano Cencetti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Maurizio Miselli)

Direzione Affari Generali

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO AGGIORNATO ALLA L. R. N. 17/2007.

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione, nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

Art. 2 - Fonti

- legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- artt. 16,17 e 18 della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale"
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- art. 52, comma 20, della legge n. 448/2001,
- art. 51, 2° comma, della legge n. 3/2003 in materia di "Tutela della salute dei non fumatori"
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.03
- Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2003-2005
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della salute
- art. 1, commi 189-190-191, della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005)
- delibera dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 2 del 05.01.2005 " Applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi"
- L.R. n. 17 del 27.7.2007 " Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo".

Art. 3 - Ambito di applicazione del divieto di fumo

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo in "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ..." e conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, compresi gli uffici delle direzioni nelle sedi distaccate nonché i locali adibiti ad archivio, magazzino o ad altro.

Il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari appositamente individuate dai responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate. (L.R. n. 17/2007). Tali aree sono

delimitate da apposita segnaletica.

Art. 4 - Pubblicità

Nei locali dell'Azienda, così come previsto dalla delibera n. 2 del 05.01.05 "Applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi" sono stati collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 5 - Soggetti cui spetta vigilare, accertare e contestare le infrazioni

La vigilanza sull'osservanza del divieto, l'accertamento e le contestazioni delle infrazioni sono affidate alle guardie giurate della Coopservice di Cavriago (R. E.) espressamente adibite a tale servizio.

Viene ribadita la possibilità degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di svolgere tali attività di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge n. 689/1981.

Art. 6 - Attività dei soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni.

Tali soggetti svolgono le seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla Legge n.890/1982.

Art. 7- Sanzioni

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

- per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art. 7):
 - da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età. .

- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:

- da € 220,00 a € 2.200,00 .

Art. 8 – Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione. (art. 16 legge n. 689/1981 e successive modificazioni).

Trascorso tale termine senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione, presenta rapporto al Sindaco del Comune di Modena con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (art. 18 citata legge 689/1981).

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi all'autorità competente ovvero il Sindaco del Comune di Modena, secondo la procedura di cui all'art 18 della legge 689/1981.

Art. 9 – Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di fumo di cui al precedente art. 7 sono attribuiti alle Aziende Unità Sanitaria Locale di Modena ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. R. n. 21/1984. (art. 6, comma 4 L.R. n.17/2007).

Le modalità operative saranno concordate tra le parti.

Art. 10 - Decorrenza.

Il regolamento così aggiornato ha effetto immediato dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui alla delibera n. 92 del 30.06.2005.

Spetta a chiunque osservarlo.

parere favorevole

DELIBERA N.07/0000185/2007/DG

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Stefano Cencetti)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Maurizio Miselli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa, in forma integrale, in data odierna all'Albo Pretorio presso la Sede Legale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e che, pertanto, da questa data, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della L.R. n. 34 del 14.8.92, che così modifica l'art. 51 della L.R. 7.11.92 n. 7, essa è esecutiva in quanto atto non soggetto al controllo della Giunta Regionale.

Modena, il 12/02/2008

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL' ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 30.12.1991 n. 412, è stata inviata alla Giunta Regionale e affissa, in forma integrale, all'Albo Pretorio il ___/___/___ ed è esecutiva dal ___/___/___.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in forma integrale, e' stata affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dal 12/02/2008 al 27/02/2008 come da deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 28.10.1994 ed ai sensi dell'art. 47 della legge 8/6/90 n. 142 e dell'art.1,punto 3 della Legge regionale n. 34 del 1992.

Modena, il 28/02/2008

IL FUNZIONARIO INCARICATO